



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 51 del 17-07-2020

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: **Disciplina dell'attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici e orari apertura servizi di somministrazione di alimenti e bevande. Coordinamento con la normativa in tema di rischio sanitario da Covid-19.**

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 25 del 13 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 che proroga fino al 31 luglio le misure anti Covid già stabilite nel precedente Dpcm dell'11 giugno 2020;

Ritenuto che i citati provvedimenti normativi non hanno previsto specifiche limitazioni allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, subordinandone l'esercizio al rispetto dei protocolli di cui all'articolo 2 del citato DPCM, ovvero al rispetto di protocolli o linee guida nazionali o regionali per prevenire o ridurre il rischio del contagio, nonché, per talune attività, condizionandone l'esercizio al preventivo accertamento della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione;

Richiamate le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle attività ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, delle strutture ricettive all'aperto (campeggi), dei rifugi alpini, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;

Rilevato che l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano come indicato nell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 25 del 13 giugno 2020, per come accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è considerato di livello "basso";

Considerato che in nessuno dei provvedimenti citati sono rinvenibili limitazioni orarie all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande, alcoliche o meno, anche mediante asporto;

Considerato che, pertanto, può ritenersi operante il principio di liberalizzazione degli orari nell'ambito delle attività commerciali introdotto dal DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011;

Considerato che, per ciò che concerne la disciplina dell'intrattenimento musicale e della somministrazione di cibo e/o bevande da asporto, non si ravvisano ragioni per imporre particolari restrizioni e/o limitazioni orarie per gli esercenti attività di somministrazione alimenti e/o bevande anche per l'asporto di cibo e/o bevande alcoliche o meno, se non quelle annualmente disposte al fine di adempiere alla normativa in materia di inquinamento acustico e di vendita di bevande alcoliche e che, di contro, una limitazione degli orari rischierebbe di causare assembramenti all'interno dei locali;

Ritenuto che

- appare necessario, opportuno e urgente adeguare gli strumenti amministrativi comunali all'ordinamento vigente, valorizzando tutti gli strumenti possibili a disposizione degli operatori economici del territorio per far ripartire l'economia locale, autorizzando aperture più estese possibile nell'arco delle 24 ore agli esercizi interessati;
- pertanto di procedere in esecuzione ed osservanza degli atti amministrativi sopra richiamati, in un'ottica di normalizzazione complessiva, includente il diritto alla autodeterminazione sugli orari di apertura degli esercizi commerciali con servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- alla luce del quadro epidemiologico del territorio comunale appare ragionevole disciplinare gli orari per l'attività di intrattenimento musicale e vendita da asporto di cibo e bevande avuto riguardo ai limiti imposti dalla normativa in tema di inquinamento acustico e di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;
- nondimeno, le attività predette dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle modalità stabilite dalle Linee Guida dell'11 giugno 2020, pena la sospensione delle attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

ORDINA

Ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante, e/o di somministrazione alimenti e bevande, ivi comprese quelle alcoliche, anche mediante asporto, è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. A decorrere dal 18 luglio e sino a nuova disposizione, fatto salvo il principio di liberalizzazione degli orari sancito dal **DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011**, le manifestazioni e gli spettacoli musicali nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento, svago e stabilimenti balneari, e di vendita di bevande, anche alcoliche, mediante asporto, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, è consentita nel rispetto dei seguenti orari:

· **Lunedì - martedì – mercoledì e giovedì sino alle ore 02:00**

· **Venerdì e sabato sino alle ore 03:00**

· **Domenica sino alle ore 02.00**

2. Osservanza dei protocolli sanitari di cui alle Linee Guida dell'11 giugno 2020 allegate all'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 25 del 13 giugno 2020;

3. Osservanza delle norme in materia di inquinamento acustico, con rispetto dei limiti di emissione previsti;

4. Rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche. L'attività di controllo, viene demandata all'A.R.P.A e alle forze di Polizia in genere nelle rispettive competenze.

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili.

Per le violazioni alle disposizioni di legge si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

La violazione dei protocolli sanitari comporterà la sospensione delle attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico, accertato dagli organi tecnici competenti o da organi di polizia in caso di tutela della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Agata di Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente

DISPONE

CHE l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

-Al Comando Stazione Carabinieri Sant'Agata di Militello

-Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello

-Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello

-All'Asp di S. Agata Militello;

-Al Presidio del 118 di Sant'Agata di Militello;

-All'Ill.mo Prefetto di Messina;

-Al Presidente della Regione Siciliana;

-All'Assessorato Regionale della Salute;

-Alla Città Metropolitana di Messina;

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 51 del 17-07-2020 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **17-07-2020** al **01-08-2020**.

Sant' Agata di Militello, li 17-07-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino